

COVID-19: Tari sospesa?

di Marco Fosco e Robert Brideson

Il Decreto-legge 18/2020 prevede la sospensione per i tributi locali in scadenza a marzo? Stando al dispositivo normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo la risposta sembra essere negativa. Più precisamente secondo l'art 67 comma 1 "sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori". È assodato dunque che per suddetto periodo è sospesa l'attività di accertamento, come pure la riscossione coattiva, tant'è che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza il comma 4 del medesimo articolo precisa che è applicabile in deroga allo Statuto dei diritti



del contribuente, l'art. 12, d.lgs. 159/2015. In base a tale norma relativa alle conseguenze fiscali e procedurali delle sospensioni disposte a fronte di eventi calamitosi, i termini di prescrizione e decadenza degli uffici degli enti impositori – tra cui i Comuni - che scadono entro il 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (prevedibilmente il 2022).

A questo punto il quesito che dobbiamo porci è se tra le attività di riscossione, menzionate al comma 1 di cui sopra, sono ricompresi anche i versamenti spontanei dei tributi locali. L'articolo di legge non lo specifica e l'assimilazione delle due attività risulterebbe una forzatura.

È bene ricordare che il potere di differire le scadenze delle entrate locali spetta a ciascun Consiglio Comunale e laddove delegata alla Giunta, ma in questo frangente specifico risulterebbe complicata anche la convocazione di una seduta consiliare, di sicuro la situazione emergenziale consentirebbe agli Enti Locali di ricorrere a tutti gli estremi per non applicare sanzioni in caso di tardivo pagamento, e riteniamo che questa sarà la soluzione adottata dai Comuni italiani.

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

L'articolo 67 qui esaminato dichiara sospesa anche un'attività propria degli uffici degli Enti impositori, riconducibile ai tributi locali e meritevole di attenzione: l'attività di contenzioso. Anche in questo caso si denota però una poca chiarezza del dispositivo normativo che può indurre in errore anche alla luce di quanto previsto dall'art. 83 del medesimo Dl. Come fa giustamente notare l'ANCI nella sua nota del 18 marzo, quest'ultimo articolo di legge prevede infatti la proroga al 15 aprile 2020 delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, mentre per l'art. 67 la sospensione è da intendersi sino al 31 maggio 2020. Non pare tuttavia dubbio che il riferimento operato dall'articolo 67 in commento riguardi anche il contenzioso tributario, e si ritiene opportuno se non necessario un coordinamento tra le disposizioni varate in contingenza dell'emergenza, per dare certezza agli uffici comunali impegnati nelle attività di recupero delle entrate.

I dubbi sulle misure della sospensione al momento permangono, è auspicio di tutti che in sede di conversione in Legge il governo riesca a fornire adeguata risposta a tutti gli operatori del settore e che ciascun comune con autonomi provvedimenti chiarisca l'iter intrapreso. Quello che possiamo ipotizzare con ragionevole certezza è che nei Comuni in cui, alla data del Dl 18/2020, non erano stati ancora predisposti gli avvisi di pagamento della TARI 2020, considerate le proroghe concesse dall'art. 107 per l'approvazione delle tariffe e del Piano Economico Finanziario, la prima rata della tassa rifiuti avrà scadenza non prima di settembre.

Roma 20.03.2020

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788